

# GLI ARTICOLI CHE SEGUONO SONO ESTRATTI DELLO STATUTO DELL'AEDI (Accademia di Estetica Dentale Italiana)

## Articolo 6

Sono previste tre categorie di soci:

- a) soci straordinari;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari.

A) Sono soci straordinari i medici dentisti, gli odontotecnici, le assistenti dentali, gli studenti in odontoiatria o medicina che hanno versato una tantum la quota di iscrizione all'accademia (quota che può essere, secondo le necessità dell'associazione, aggiornata dal Consiglio di Amministrazione).

B) Sono soci ordinari, oltre ai soci fondatori, quei soci straordinari il cui passaggio viene deliberato dall'assemblea dei soci ordinari, su proposta del Consiglio di Amministrazione. È richiesta l'approvazione all'unanimità dei presenti con scrutinio segreto.

Il socio straordinario può fare richiesta di passaggio a socio ordinario al Consiglio di Amministrazione, che prenderà in esame la domanda sulla base della documentazione presentata e delle specifiche qualità professionali e deontologiche del richiedente.

Solo i soci ordinari hanno diritto al voto in assemblea e possono ricoprire cariche sociali.

C) Sono soci onorari coloro che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di particolari meriti; possono esercitare anche professioni non inerenti all'odontoiatria e non hanno diritti di elettorato passivo od attivo, né possibilità di divenire soci straordinari od ordinari

## Articolo 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità e l'indegnità vengono sancite dal Consiglio di Amministrazione. Per i soci ordinari, la mancata partecipazione a due sedute consecutive dell'assemblea determina automaticamente la decadenza dalla qualità di socio.

## Articolo 8

È fatto divieto a qualsiasi socio di parlare in nome o per conto dell'AE-DI, o di fare quant'altro in cui sia palese o sottinteso il nome dell'AEDI. Il socio che contravverrà alla precedente disposizione, verrà espulso dall'Accademia su delibera all'unanimità del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea dei soci ordinari.

Le autorizzazioni alla deroga di quanto sopra disposta verranno concesse, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ordinari, o dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente (in quest'ultimo caso purché ricorrano i termini dell'urgenza o dell'impossibilità di convocare in tempo utile il Consiglio di Amministrazione).

## Amministrazione

### Articolo 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione scelto tra i soci ordinari, e composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci ordinari per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima

riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla successiva assemblea dei soci ordinari.

### Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente. Quest'ultimo può nominare, revocare e sostituire un Segretario-Tesoriere.

### Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al budget preventivo. Provvederà, inoltre, a determinare l'ammontare della quota d'iscrizione ed alla predisposizione di un regolamento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre convocazione effettuata a mezzo telegramma spedito almeno otto giorni prima della data di convocazione, la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio potrà, inoltre, modificare all'unanimità dei presenti lo statuto dell'Associazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

### Articolo 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

### Articolo 13

Il Presidente, nonché, in caso di sua provata assenza, il Segretario-Tesoriere, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

## Assemblee

### Articolo 14

L'assemblea dei soci ordinari sarà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Amministrazione stesso con avviso raccomandato o telegramma almeno otto giorni prima della seduta. I soci ordinari e straordinari sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente almeno una volta all'anno.

### Articolo 15

L'assemblea prende atto e ratifica il bilancio consuntivo e preventivo così come approvato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 11; discute e delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.